Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo di Villa di Serio

Via Dosie n. 6 24020 Villa di Serio (BG) tel.

© 035.66.24.08 fax.

& 035.66.80.06

Scuola Primaria di Villa di Serio – Pradalunga – Cornale

Scuola Secondaria di primo grado di Villa di Serio – Pradalunga

www.icvilladiserio.edu.it e-mail: bgic890008@istruzione.it

posta certificata: bgic890008@pec.istruzione.it
C.F.: 95118740166 Codice Meccanografico: BGIC890008



REGOLAMENTO SU USCITE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Delibera n.20 del Consiglio di Istituto del 29.01.2025

PREMESSA

La scuola riconosce alle uscite brevi e didattiche, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa in quanto si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità di alunni e studenti. Sono un momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività "fuori aula" che possono essere parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo.

Tali iniziative sono dunque riconosciute come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti: devono essere accuratamente preparate dai docenti e inserite in un contesto educativo e didattico ben definito. Il progetto deve indicare le finalità e le opportunità formative che la visita offre. Il Consiglio di Istituto autorizza le visite e i viaggi proposti e approvati dai Consigli di Interclasse/classe, nel rispetto delle indicazioni generali del P.T.O.F.

PARTE PRIMA: TIPOLOGIA

ART. 1 - USCITE

Si intende per

Uscite brevi sul territorio: iniziative che comportano spostamenti organizzati a piedi delle scolaresche nelle vicinanze del plesso scolastico. Le uscite brevi fuori dall'ambito della scuola, sono generalmente programmate e continuative per tutto l'a.s. o per parte di esso e consistono in spostamenti verso luoghi "sicuri" per l'espletamento della programmata attività didattica: biblioteca, altra scuola per utilizzo palestra o mensa, incontri continuità, ecc. Possono essere effettuate solo se le condizioni meteorologiche e climatiche lo permettono e sono consentite previa autorizzazione annuale dei genitori (mediante apposita modulistica).

Uscite didattiche senza l'utilizzo di mezzi di trasporto (a piedi): uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, limitate al territorio comunale o a quello dei comuni territorialmente contigui, da effettuarsi in orario scolastico; sono consentite, solo se le condizioni meteorologiche e climatiche lo permettono, previa autorizzazione annuale dei genitori (mediante apposita modulistica) e preventiva comunicazione ai genitori, tramite libretto/diario scolastico, e al Dirigente Scolastico mediante apposito modello (ML_003V), purché la meta sia raggiungibile senza l'utilizzo di mezzi di trasporto.

ART. 2 - VISITE GUIDATE

Si intende per

Visite in orario scolastico (con l'utilizzo di mezzi di trasporto): uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, in orario scolastico al difuori del territorio comunale con mezzo di trasporto; vanno programmate di norma con largo anticipo. Le relative spese sono a carico delle famiglie degli alunni.

Visite di una giornata (con l'utilizzo di mezzi di trasporto): uscite dalla scuola, a fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi, in orario scolastico ed extrascolastico al difuori del territorio comunale con mezzo di trasporto; vanno programmate di norma con largo anticipo.

Le relative spese sono a carico delle famiglie degli alunni.

Le visite vengono proposte dai docenti e approvate dai Consigli di classe/interclasse nella componente allargata ai genitori.

I docenti predispongono, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la programmazione delle visite d'istruzione che vengono poi autorizzate dal Consiglio d'Istituto mediante apposita delibera. Eventuali visite, legate ad occasioni culturali non definibili ad inizio anno, vanno in ogni modo approvate dai Consigli di classe/interclasse almeno un mese prima dell'effettuazione; l'autorizzazione all'effettuazione della gita viene concessa dal Consiglio d'Istituto.

Le visite sono consentite solo previa preventiva comunicazione ai genitori, tramite apposito tagliando autorizzativo (ML_005V_1), e al Dirigente Scolastico mediante apposito modello (ML_004V).

ART. 3 - VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si intende per

Viaggi in Italia: uscite a fini didattici che comportino uno o più pernottamenti fuori sede, finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti di territori e di paesi o alla partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi.

I viaggi di istruzione possono avvenire su tutto il territorio nazionale, prevedendo itinerari non faticosi e pause adeguate ad evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni sui mezzi di trasporto.

I viaggi di istruzione vengono proposti dai docenti e approvati dai Consigli di classe/interclasse nella componente allargata ai genitori.

I docenti predispongono, fin dall'inizio dell'anno scolastico, la programmazione dei viaggi d'istruzione che vengono poi autorizzati dal Consiglio d'Istituto mediante apposita delibera

Viaggi all'estero: rientrano tra le attività didattiche e integrative. La C.M. 14/10/92 n° 291 al punto 5.4 cita "Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti Organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali.

Le scuole assoggettate all'UNESCO potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in connessione con le attività proprie di tale organismo."

I viaggi sono consentiti solo previa preventiva comunicazione ai genitori, tramite apposito tagliando autorizzativo (ML_005V_1), e al Dirigente Scolastico mediante apposito modello (ML_004V).

ART. 4 – ATTIVITÀ INTEGRATIVA CORSO DI NUOTO

L'attività integrativa "Corso di nuoto" viene svolta in sostituzione delle consuete attività di educazione fisica/motoria della scuola primaria per un periodo continuativo di circa 8/10 settimane.

Tale attività si può svolgere presso strutture sportive/piscine del territorio non particolarmente distanti dai plessi scolastici in modo da evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni sui mezzi di trasporto.

L'attività viene proposta dai docenti e approvata dal Consiglio di interclasse nella componente allargata ai genitori. I docenti predispongono la programmazione del corso e prendono contatti e accordi con le società che gestiscono le strutture sportive/piscine dove è possibile svolgere l'attività.

L'avvio dell'attività didattica integrativa "Corso di nuoto" è consentita solo previa preventiva comunicazione ai genitori, tramite apposito tagliando autorizzativo (ML_005V_2), e al Dirigente Scolastico mediante apposito modello (ML_008V).

Gli alunni non autorizzati dai propri genitori a svolgere l'attività "Corso di nuoto" svolgeranno attività di educazione fisica/motoria assistiti da un docente.

PARTE SECONDA: CRITERI ORGANIZZATIVI

ART. 5 - DURATA

SCUOLA PRIMARIA

- Per tutte le classi è consentita la partecipazione a visite didattiche che si svolgono nell'arco della stessa giornata;
- Per le classi quinte è inoltre consentita la partecipazione a viaggi d'istruzione, verso località particolarmente significative dal punto di vista storico, geografico o artistico, aventi durata fino a tre giorni con al massimo due pernottamenti.

SCUOLA SECONDARIA

- Per tutte le classi è consentita la partecipazione a visite didattiche che si svolgono nell'arco della stessa giornata;
- Per le classi terze è inoltre consentita la partecipazione a viaggi d'istruzione, verso località particolarmente significative dal punto di vista storico, geografico o artistico, aventi durata fino a quattro giorni con al massimo tre pernottamenti.

La programmazione delle visite e dei viaggi deve tenere conto della Circ. Min. del 14 ottobre '92 che, al punto 7.1, cita: "Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in **sei giorni** il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in un'unica o più occasioni:"

ART. 6 - QUORUM DI PARTECIPANTI

La programmazione delle uscite deve essere effettuata in modo da garantire la massima partecipazione degli alunni. Il Collegio docenti ha deliberato che "Visite didattiche e viaggi d'istruzione non possono essere effettuati se non è assicurata la partecipazione di almeno l'80% degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.

Al divieto fanno eccezione le uscite la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche."

Per l'attività integrativa del Corso di Nuoto, essendo un progetto di plesso, è richiesta la partecipazione **almeno del 75%** degli alunni di tutte le classi coinvolte. Eventuali deroghe a tale quota (fino ad un minimo del 65%) devono essere valutate dal Consiglio di Istituto.

I consigli di classe/interclasse possono decidere, in via eccezionale, di non fare partecipare ad un'uscita, una visita o un viaggio un alunno in caso di:

- una sospensione molto grave o più sospensioni nell'anno scolastico in corso;
- comportamenti in precedenti visite o viaggi sanzionati disciplinarmente, anche nel precedente anno scolastico.

Gli alunni che non partecipano a visite e viaggi non sono esonerati dalla frequenza scolastica.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ E ORGANIZZAZIONE

Durante le uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre dei docenti accompagnatori, anche quando altre persone o genitori degli alunni collaborino all'iniziativa. E' fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, dei docenti o dei genitori, per il trasporto degli alunni.

E' opportuno che i docenti accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle stesse classi degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità; per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, va designato in via prioritaria un accompagnatore qualificato.

Nella programmazione si dovrà effettuare un'attenta analisi dei costi preventivati, poiché non possono essere chieste alle famiglie dei partecipanti quote di rilevante entità o comunque di entità tali da determinare situazioni discriminatorie. A tale scopo può essere opportuno ricorrere a sondaggi presso le famiglie circa la loro disponibilità a dare l'adesione.

Qualora venisse accertata la difficoltà economica per alcune famiglie di far partecipare i figli alle uscite, il docente responsabile dell'attività presenterà al Dirigente la richiesta scritta di accesso al "Fondo di solidarietà", per l'erogazione di un contributo pari al 50% della quota di partecipazione da versare alla scuola, secondo quanto riportato dallo specifico regolamento "Accesso al fondo di solidarietà".

La partecipazione dei genitori degli alunni portatori di handicap potrà essere consentita, previa presentazione della documentazione di rito, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività

programmate per gli alunni.

Per tutti gli altri casi (diabetici, epilettici, alunni in psicoterapia ecc...) sarà valutata di volta in volta dai docenti. E' consentita la partecipazione del personale A.T.A. in aggiunta e a supporto dei docenti; non è invece consentita la partecipazione dei familiari dei docenti.

Deve essere evitata quanto più possibile l'organizzazione dei viaggi in periodo di alta stagione turistica e nei giorni prefestivi. E' fatto divieto di viaggiare in orario notturno: tutte le mete devono essere raggiunte entro le ore 22.00.

Non è possibile organizzare uscite didattiche durante l'ultimo mese di lezione, ad eccezione di quelle inerenti le attività sportive o collegate con l'educazione ambientale, come da C.M. del 14 ottobre 1992 n°291 al punto 7.

Inoltre non potranno effettuarsi nei periodi in cui è previsto la sospensione dell'attività didattica secondo calendario scolastico e, salvo casi eccezionali, durante le attività istituzionali quali scrutini, elezioni scolastiche, riunioni organi collegiali.

E' obbligatorio acquisire l'autorizzazione scritta da chi esercita la patria potestà familiare.

Tutti i partecipanti devono portare con sé un documento d'identificazione. Per i viaggi all'interno del territorio nazionale il suddetto documento sarà sufficiente. Per il viaggio all'estero gli alunni devono essere muniti della prescritta autorizzazione all'espatrio da parte dei genitori e (con l'eccezione dei viaggi che abbiano per meta paesi membri della Comunità Europea) di un documento valido per l'espatrio stesso.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite di istruzione devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e da adeguata copertura per la Responsabilità Civile.

ART. 8 - NUMERO DI ACCOMPAGNATORI USCITE A PIEDI E CORSO DI NUOTO

Per quanto riguarda le uscite a piedi sul territorio e per l'attività integrativa del Corso di Nuoto, è prevista la presenza del docente in orario accompagnatore del gruppo classe, salvo casi particolari ed eccezionali (nel caso in cui ci sia anche un alunno con comportamenti a rischio o difficilmente contenibile o si trovi in situazione di particolare disagio o handicap, temporaneo o permanente).

Se presente un alunno con comportamenti a rischio o difficilmente contenibile o si trovi in situazione di particolare disagio o handicap, insieme al docente di classe deve essere garantita la presenza dell'assistente educatore o del docente di sostegno o di un genitore solo per la sorveglianza e la cura di tale alunno.

Se ci fosse la disponibilità e se ne ravvisasse la necessità si può prevedere come accompagnatore un collaboratore scolastico per coadiuvare il docente negli spostamenti.

L'eventuale presenza di altri adulti come accompagnatori non ricade sotto il potere deliberante del C.I. o di altri OO.CC. e potrà essere valutata di volta in volta, se ne ravvedesse la necessità (per es. in caso di alunni diversamente abili o con particolari disagi).

Si ribadisce che l'assunzione di responsabilità, di cui all'articolo 2048 del Codice Civile (*Culpa in vigilando*) integrato dall'art. 61 della Legge 312/1980, è pienamente assunta dal docente accompagnatore su tutti gli studenti partecipanti all'uscita.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale

del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, come recita la C.M. 291/92: "La vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi".

I docenti accompagnatori, alla conclusione dell'iniziativa, sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita perché possano essere disposti eventuali opportuni interventi e a compilare apposita modulistica di riferimento.

Le guide non possono in alcun modo sostituire i docenti nella loro competenza di vigilanza, di progettazione e azione educativa e didattica.

ART. 9 - NUMERO DI ACCOMPAGNATORI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nelle visite didattiche e nei viaggi di istruzione i docenti accompagnatori vengono individuati tra docenti appartenenti al Consiglio di classe che ha deliberato l'attività: è prevista la presenza di 1 docente ogni 15 alunni. Nel caso in cui l'organizzazione della visita o del viaggio di istruzione coinvolga più classi (stessa meta, stesso albergo, etc.), il numero degli accompagnatori sarà calcolato sulla somma degli alunni delle classi coinvolte. Nel caso in cui il numero degli accompagnatori indicati ecceda quello calcolato sulla somma degli studenti, fermo restando che per ogni classe ci sarà un accompagnatore appartenente al medesimo consiglio di classe, sarà data precedenza agli accompagnatori appartenenti alle classi più numerose. Si ricorrerà al sorteggio nei casi di parità. Per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile.

Se alla visita o al viaggio di istruzione partecipano alunni diversamente abili, il Consiglio di classe, valutata la specifica situazione di disabilità, dovrà provvedere, **motivando** opportunamente nel verbale del consiglio di classe di delibera dell'attività:

- alla designazione di un docente accompagnatore per ogni alunno diversamente abile, oppure
- alla designazione di un docente accompagnatore ogni due alunni diversamente abili, oppure
- alla designazione di un docente accompagnatore ogni tre alunni diversamente abili,

in aggiunta al numero di docenti già designati.

Tale accompagnatore verrà scelto fra il docente di sostegno degli alunni interessati o altro docente del Consiglio di classe o altro docente dell'Istituto.

CASI PARTICOLARI:

- Nel caso in cui l'alunno presenti comportamenti a rischio e difficilmente contenibili o si trovi in situazione di grave disabilità, è richiesta la presenza di un assistente educatore o di un genitore solo per la sorveglianza e la cura di tale alunno.
- Nel caso in cui il numero degli alunni di una classe sia marginalmente superiore a 15 (max 21) e comprenda un alunno con disabilità lieve, il Consiglio di classe potrà valutare di ridurre il rapporto docente/alunni a 1 a 11 e non prevedere un docente accompagnatore specifico per l'alunno disabile.

Si ribadisce che l'assunzione di responsabilità, di cui all'articolo 2048 del Codice Civile (Culpa

in vigilando) integrato dall'art. 61 della Legge 312/1980, è pienamente assunta dal docente accompagnatore su tutti gli studenti partecipanti alla visita didattica o al viaggio d'istruzione.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n° 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave, come recita la C.M. 291/92: "La vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi".

I docenti accompagnatori, alla conclusione dell'iniziativa, sono tenuti ad informare il Dirigente scolastico degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita perché possano essere disposti eventuali opportuni interventi e a compilare apposita modulistica di riferimento.

Le guide non possono in alcun modo sostituire i docenti nella loro competenza di vigilanza, di progettazione e azione educativa e didattica.

ART. 10 - PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER VISITE E VIAGGI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il docente o i docenti proponenti: predispongono le proposte di visita e/o viaggio di istruzione con le relative motivazioni ed informazioni; elaborano il progetto educativo e didattico delle visite guidate in cui sono indicate motivazioni, scopi ed obiettivi, ambiti ed aree educative- didattiche di riferimento, percorsi e utilizzo didattico.

Le proposte di visita e/o viaggio di istruzione vengono presentate dal docente/dai docenti ai Consigli di classe/interclasse nella componente allargata ai genitori per l'approvazione, secondo le tempistiche indicate nel MD_P002V allegato al presente regolamento.

Una volta approvate, le proposte di visita e/o viaggio di istruzione vengono inviate, usando opportuna modulistica, al 1° collaboratore del DS che predispone, con la collaborazione della segreteria, un unico elenco delle visite e dei viaggi di istruzione per tutte le classi. Questo elenco viene poi sottoposto all'approvazione del Collegio docenti per l'inserimento nel PTOF e presentato al Consiglio d'Istituto per l'approvazione mediante apposita delibera.

Gli Organi collegiali competenti (Consiglio di interclasse/classe, Collegio docenti, Consiglio di istituto): autorizzano le visite e le gite didattiche nei tempi e nei modi stabiliti dai regolamenti in vigore nell'Istituto Comprensivo. Non saranno approvate uscite didattiche presentate oltre i termini stabiliti, ad eccezione di quelle strettamente collegate a manifestazioni o eventi non prevedibili alla data di stesura del piano generale delle uscite e ritenute di grande validità per gli alunni a livello educativo.

Il docente responsabile della visita o viaggio: per ogni visita o viaggio d'istruzione, uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile. Acquisisce l'autorizzazione dei genitori; si assicura che gli alunni abbiano con sé i documenti prescritti; porta con sé l'elenco degli alunni partecipanti, con il timbro della scuola; garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità; segnala tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali inconvenienti e disagi verificatisi.

Modalità di raccolta della quota di partecipazione: le quote devono essere versate da parte di ciascuna famiglia mediante l'utilizzo esclusivo della piattaforma "Pagoinrete" raggiungibile tramite l'apposito avviso predisposto, dalla segreteria scolastica, sul registro elettronico.

Nel caso di visite che comportano l'uso di mezzi di trasporto pubblico, i biglietti devono essere acquistati dai genitori (in quanto i docenti non possono farsi carico di tale incombenza); le quote relative ai docenti accompagnatori devono essere ripartite tra la totalità degli alunni partecipanti.

Segreteria: cura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali coinvolti nell'attività nel rispetto delle procedure e della normativa vigente; controlla l'esattezza e la completezza dei dati presenti nell'elenco delle visite e dei viaggi di istruzione approvati degli organi collegiali; predispone un prospetto riepilogativo da inviare alle agenzie di trasporto e/o turistiche per la richiesta di preventivi nel rispetto della regolamento contabile in vigore; elabora il prospetto comparativo dei costi pervenuti dalle ditte che hanno risposto alla richiesta di preventivi; acquisisce le certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste per l'accertamento della sicurezza dell'automezzo utilizzato secondo le nuove normative (cfr C.M. 14 ottobre 1992 n° 291 "Scelta del mezzo di trasporto" al punto 9.8); si accerta dell'avvenuto pagamento delle quote a carico delle famiglie; predispone la modulistica di incarico ai Docenti e le relative pratiche assicurative; raccoglie le relazioni che i Docenti devono produrre dopo l'effettuazione della visita/gita.

ART. 11 - PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER VIAGGI ALL'ESTERO

Per quanto attiene ai viaggi all'estero, <u>in aggiunta agli articoli precedenti</u>, si stabiliscono i seguenti criteri:

Il docente referente (organizzatore e accompagnatore) viene individuato tra i docenti di lingua straniera presenti nell'Istituto.

Ai fini del raggiungimento del QUORUM, gli alunni partecipanti possono essere

- della stessa classe;
- di classi parallele aventi lo stesso docente di lingua straniera referente;
- di classi parallele, qualora gli insegnanti di lingua delle medesime fossero disponibili a partecipare come accompagnatori al viaggio.

Il viaggio deve avere una durata di almeno di 2 giorni / 1 notte e deve essere effettuato in un periodo di bassa stagione turistica.

Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, i docenti accompagnatori, la partecipazione dei genitori, modalità organizzative della Segreteria, sono in vigore le stesse modalità per le visite/viaggi d'istruzione sul territorio nazionale.

ART. 12 - PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER VIAGGI DI PIU' GIORNI

Per quanto attiene ai viaggi di almeno 2 giorni / 1 notte (sia in Italia che all'estero), l'organizzazione degli stessi sarà affidata, in formula "tutto compreso", ad una agenzia di viaggi individuata dalla segreteria scolastica mediante apposito bando nel rispetto della normativa vigente.